



N. 5 - 2025

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro

Approvato dall'Assemblea del 24 luglio 2025

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento degli organi,
dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

CONSIDERATO il lavoro preparatorio condotto dalla Commissione dell'informazione nella seduta del 2 luglio 2025, che ha proseguito l'esame della proposta " *Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nelle comunità aziendali* " avviato nella seduta del 12 giugno 2025 e aggiornato nella seduta del 24 luglio 2025;

DATO ATTO dell'approvazione da parte della Commissione dell'informazione del presente disegno di legge nella medesima seduta del 24 luglio 2025;

UDITA la relazione svolta dal consigliere Michele TIRABOSCHI;

VISTO il verbale della seduta dell'Assemblea in data 24 luglio 2025;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i*), della legge 936/1986, l'approvazione dell'unito schema di legge recante " *Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nelle comunità aziendali* ".

Relazione

La grave situazione internazionale e le guerre in corso, l'esplosione della crisi finanziaria e l'emergenza climatica, le disuguaglianze e il predominio di oligopoli, la debolezza delle democrazie rispetto alle autocrazie ci spingono a un cambiamento radicale.

Solo persone capaci di relazionarsi in modo positivo verso gli altri, non isolati e individualisti, possono essere all'origine di una società che valorizzi il lavoratore e la persona in tutti i suoi aspetti.

L'egoismo dei singoli individui su cui si basano molti sistemi sociali, politici, economici e l'avversione radicale verso chi è diverso da sé per uno o più elementi di discriminazione come previsti dalla legislazione vigente, letti anche in una ottica intersezionale, può essere superata da comportamenti basati sulla fraternità che, a livello antropologico, è la condizione per generare positività e fiducia, speranza e futuro personale e sociale nei processi produttivi e nella costruzione della società.

Nel dibattito alla Costituente del 22 e 24 marzo 1947 il lavoro è definito in un processo sociale e antropologico dinamico, mai statico. È per questo che nella Costituzione, il termine più ricorrente, dopo «legge», è «lavoro» o «lavoratori».

Il principio lavorista presente negli articoli 1 e 4 della Costituzione come disposizione finalistica dell'Ordinamento è stato fondato tacitamente sul principio di fraternità che si afferma nell'uguaglianza, nella solidarietà e nella libertà degli attori sociali che creano, tutelano e realizzano il lavoro, secondo le normative e la parte economica previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Su questo principio sono nate le formulazioni di articoli lungimiranti durante la Costituente, come, ad esempio, quelli che sostengono il diritto alla «retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro», sufficiente per un'«esistenza libera e dignitosa»; quelli che garantiscono i riposi settimanali e ferie annuali retribuite inderogabili (art. 36); quelli che affermano i diritti e «lo stato di parità della donna lavoratrice» (art. 37); quelli che promettono i mezzi necessari anche per il cittadino inabile al lavoro e prevedono la tutela per malattia, invalidità e disabilità (art. 38); quelli che autorizzano l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero (art. 39 e art. 40); quelli che riconoscono la libertà dell'iniziativa privata (art. 41), che «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale» o «in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Le conquiste sociali che hanno ispirato le riforme nell'età repubblicana richiedono oggi agli imprenditori, ai lavoratori, alle parti sociali e ai responsabili politici di guardare nella stessa direzione attraverso un approccio olistico al lavoro incentrato su un'alleanza sociale basata sulla fraternità.

Per i motivi sopra indicati si propone il presente disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Disegno di legge

Articolo 1

*(Disposizioni per la valorizzazione della
fraternità umana nei luoghi di lavoro)*

1. La presente legge si pone l'obiettivo di favorire il consolidamento di iniziative all'interno dei luoghi di lavoro finalizzate ad attuare i valori della fraternità umana, di incentivare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il *welfare* aziendale, la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, nonché all'adozione e al rispetto di regole e procedure coerenti con i principi costituzionali in materia di lavoro.

2. Sono considerati coerenti con i principi di cui al comma 1, le iniziative assunte in azienda che hanno la finalità di:

a) valorizzare i principi di inclusione, uguaglianza e partecipazione per restituire umanità a ogni forma di lavoro autonomo o dipendente;

b) favorire un processo di cambiamento dei luoghi di lavoro valorizzando ambienti relazionali aperti, paritetici ed inclusivi, in cui i lavoratori si sentono persone accudite e protette;

c) tutelare i lavoratori più esposti al rischio di esclusione nel rispetto dell'articolo 4 della Costituzione, per fare in modo che attività e funzioni concorrano al progresso materiale o spirituale della società;

d) valorizzare la conoscenza acquisita sui luoghi di lavoro dalle persone meno giovani che potrebbero risultare a rischio di esclusione a causa delle nuove tecnologie delle trasformazioni delle dinamiche del lavoro. Tali iniziative sono finalizzate a valorizzare il patrimonio di esperienza in qualunque forma affinché possa proficuamente essere messa al servizio dei giovani nei luoghi di lavoro;

e) considerare il capitale umano al centro dello sviluppo tecnologico anche con l'intelligenza artificiale, incentivando investimenti in formazione per accrescere le competenze dei lavoratori;

f) favorire processi di aggregazione e di coesione tra le persone, rafforzamento dello spirito di collaborazione, supporto professionale e ogni altra iniziativa finalizzata a valorizzare le altre caratteristiche di cui alla lettera a);

g) introdurre, attraverso contratti collettivi conclusi dai soggetti riconducibili alle organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente più rappresentative a livello nazionale, momenti di incontro e forme di monitoraggio aziendale su base

annuale, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche, aventi ad oggetto la verifica del miglioramento della condizione di ogni lavoratore in azienda.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono attuate favorendo lo sviluppo della contrattazione aziendale o territoriale su iniziativa delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in materia di: partecipazione dei lavoratori all'organizzazione dell'azienda; pari opportunità anche nella progressione delle carriere; tutele per le persone maggiormente esposte al rischio di esclusione o vulnerabili, anche attraverso iniziative relative alla adattabilità dei tempi di lavoro e di vita favorendone la conciliazione; banca ore solidale; condizioni generali di contratto; inserimento lavorativo neutrale/imparziale e valutazioni delle prestazioni; equità retributiva.

4. In ciascun settore, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono costituire una specifica *"Commissione nazionale di raccolta e valutazione delle buone pratiche"* anche al fine di definire specifiche linee guida per la contrattazione aziendale o territoriale ai sensi della presente legge.



5. I contratti collettivi sottoscritti in attuazione della presente disposizione sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il CNEL.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it